

DMZ AGGIORNA N.173 DEL 28 SETTEMBRE 2021

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI DAL 15 OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

A partire dalla metà del prossimo mese di ottobre, fino al 31 dicembre 2021, il **Green Pass in corso di validità al momento dell'accesso sui luoghi di lavoro sarà obbligatorio** per tutti i settori lavorativi, pubblici e privati.

Sono interessati dalle nuove disposizioni anche i lavoratori autonomi che dovranno possedere ed esibire su richiesta la certificazione e per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella PA o da privati, anche con contratti esterni.

L'obbligo di certificazione verde è previsto anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie mentre ne rimangono esclusi avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

A verificare se i lavoratori sono in possesso del Green Pass, sia nel pubblico che nel privato, dovranno essere i datori di lavoro ai quali spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche", che potranno essere anche a campione. I datori di lavoro dovranno definire tali modalità individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali sanzioni.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore non sia in possesso della prescritta certificazione, è prevista la sospensione dal lavoro e **non gli verrà corrisposto lo stipendio**.

Quando il lavoratore raggiunge il luogo di lavoro, il soggetto preposto al controllo verificherà se il lavoratore sia in possesso o meno del certificato verde, effettuando il riscontro anche sulla sua identità.

Se il lavoratore appartiene al **settore pubblico** e non è munito di Green pass lo stesso non potrà entrare nella sede di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza certificazione. In ogni caso, non è prevista alcuna conseguenza disciplinare e ci sarà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori del **settore privato** con datore di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, non in possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, la sospensione è comunicata, opera immediatamente ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 (anche in questo caso non è prevista alcuna conseguenza disciplinare e ci sarà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).

Per le imprese o professionisti che occupano meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque sia per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Lo Studio resta a completa disposizione.